

Allegato A)

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione riconosciuta denominata "Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cles, via Pilati n.17.

L'Associazione potrà operare anche in altri luoghi, sia in Italia che all'Estero, scelti dal Comitato di Gestione e ritenuti utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale delle valli di Non e di Sole e delle zone limitrofe, attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:

a) valorizzare e promuovere attraverso il turismo le produzioni agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;

b) incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole, individuando i mercati o i target, e dotandosi di eventuali strutture adatte allo scopo;

c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti lungo il percorso della Strada della Mela e dei Sapori delle Valli di Non e di Sole;

d) proporre una segnaletica informativa di pubblica utilità e di servizio con il logo della Strada, identificativo dell'area di riferimento e dei prodotti;

e) definire un disciplinare della Strada individuando gli standard minimi di qualità per ogni categoria dei soggetti aderenti;

f) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

g) fornire agli associati l'informazione di base e l'assistenza sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'associazione;

h) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard di qualità;

- i) diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- j) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non e di Sole;
- k) promuovere il turismo della Mela e dei Sapori, la Strada e tutte le forme di attività ad esso collegate, ivi comprese quelle esercitate dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;
- l) favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio, volti a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati alla produzione delle Mele e dei prodotti della Strada, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori dei Comuni interessati;
- m) promuovere attività di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute e favorire un corretto abbinamento con i prodotti summenzionati;
- n) favorire l'integrazione socioeconomica tra agricoltura, turismo, enogastronomia e attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;
- o) realizzare iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e centri di documentazione per dotare il distretto della Strada di un'adeguata capacità informativa;
- p) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- q) rappresentare in giudizio gli interessi dell'associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede;
- r) definire accordi di collaborazione con altre "Strade" o organismi turistici e di formazione turistica di zone vicine.

E' facoltà dell'Assemblea straordinaria inserire tra i presenti punti altri scopi che verranno ritenuti utili per il proseguimento dell'attività.

Per svolgere la propria attività l'Associazione ha la facoltà di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Organismi di Istruzione e Formazione, Imprese e Liberi professionisti con comprovata esperienza nel settore del turismo e della enogastronomia.

L'Associazione è retta da principi di democratica

partecipazione degli associati all'attività ed alle scelte: a tale criterio informatore faranno riferimento, per il pratico svolgimento delle loro funzioni, gli organi associativi.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci, la quale decide con la maggioranza dei tre quinti dei soci presenti aventi diritto al voto o rappresentati in Assemblea.

SOCI

Art. 5 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione:

1. Aziende agrituristiche
2. Bed & Breakfast
3. Rifugi e malghe
4. Ristoranti (Esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande).
5. Alberghi (Imprese turistico ricettive)
6. Aziende agricole, Consorzi ortofrutticoli e loro associati
7. Produttori di prodotti agroalimentari tipici e/o tradizionali del territorio
8. Cooperative, Consorzi, Aziende del settore zootecnico specializzate in produzioni tipiche e/o tradizionali del territorio
9. Imprese artigiane, artigiani artistici
10. Comuni, APT, Pro Loco, Comprensori
11. Enotecche e botteghe di prodotti tipici e/o tradizionali
12. Attività commerciali specializzate nel settore alimentare
13. Agenzie di viaggio, agenzie turistiche e di trasporto
14. Istituzioni e Associazioni in campo scientifico, culturale e ambientale a carattere di tutela e ricerca
15. Guide turistiche
16. Organizzazioni professionali, Sindacati agricoli e Associazioni di categoria

Altri soggetti individuati dall'assemblea, su proposta del Comitato di Gestione, aventi caratteristiche riferibili al raggiungimento degli scopi sociali.

I soci della "Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non e di Sole" si distinguono in:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari;

Sono "Soci Fondatori" coloro che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione, partecipando alla formazione dell'originario fondo di dotazione della stessa; (62 persone del gruppo promotore come da elenco depositato negli atti dell'associazione).

Sono "Soci Ordinari" coloro che aderiscono alla Associazione ed effettuano il normale versamento della quota associativa

stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. I "Soci Ordinari" risultano nell'elenco generale dei soci.

La qualifica di socio è trasmissibile in caso di:

1. decesso dell'associato
2. trasferimento dell'azienda di proprietà dell'associato.

Il trasferimento della partecipazione deve essere richiesto dagli eredi o dal cessionario entro 120 giorni dalla data in cui è intervenuto il decesso o il trasferimento dell'azienda ed il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale. Il subentrante prosegue il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato.

Art. 6 - Quote sociali e contributi

Le quote di partecipazione per tutti gli associati sono così stabilite:

1. una quota di ammissione iniziale (a fondo perduto)
2. una quota annuale diversificata per categoria indicata nel disciplinare.

La quota associativa deve essere versata entro trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'Associazione o, per il rinnovo annuale, entro il 31 marzo di ogni anno sociale. L'entità delle quote è determinata annualmente dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Comitato di Gestione.

L'Assemblea può stabilire il versamento di contributi straordinari finalizzati al raggiungimento di particolari obiettivi.

L'Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, da imprese, da privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno:

1. essere in possesso dei requisiti previsti per la categoria di appartenenza e l'attività svolta;
2. redigere una domanda su modulo predisposto dichiarando, con la sottoscrizione, di accettare lo Statuto dell'Associazione, il suo Disciplinare ed i Regolamenti.

La qualifica di socio si acquista all'atto della presentazione della domanda d'ammissione, rimane però subordinata all'accoglimento della richiesta da parte del Comitato di Gestione il cui eventuale diniego deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Revisori, in prima istanza, e all'Assemblea in appello.

L'adesione alla Associazione comporta l'accettazione, tramite la sottoscrizione del disciplinare, degli standard di qualità dei servizi da offrire e delle regole di funzionamento della "Strada della Mela e dei Sapori della Val

di Non e di Sole".

Art. 8 - Obblighi dei soci

L'associato si impegna a :

- a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'associazione e a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- b) permettere ai componenti e/o agli incaricati dal Comitato di Gestione di accedere ai terreni e locali dell'associato destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che i componenti e/o gli incaricati del Comitato di Gestione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'associazione;

Art. 9 - Diritti dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione.

Art. 10 - Decadenza dei soci o loro rappresentanti e provvedimenti disciplinari

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. per cessazione dell'attività;
2. per recesso volontario, da notificare a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al Comitato di Gestione. Il recesso comunicato nei termini avrà effetto alla chiusura dell'esercizio in corso al momento di spedizione della raccomandata a.r.;
3. per scioglimento dell'Associazione;
4. per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali oltre il 31 marzo di ogni anno. Il Comitato di Gestione può, in casi particolari, autorizzare il pagamento della quota dell'associato moroso anche trascorso il termine del 31 marzo, reintegrando l'associato in tutti i suoi diritti e doveri, ivi compresa l'anzianità di partecipazione all'Associazione;
5. La presenza negli organi dell'Associazione di persone che sono delegate in qualità di rappresentante pro tempore di enti, società o ditte, decade automaticamente con la cessazione della rappresentanza
6. per esclusione.

L'associato che non adempie agli impegni nei confronti dell'associazione o che violi le disposizioni del presente statuto, del disciplinare, dei regolamenti o le delibere degli organi sociali, o che comunque provochi un danno agli interessi dell'associazione, potrà essere escluso

dall'associazione con provvedimento motivato adottato dal Comitato di Gestione.

Contro tale provvedimento l'associato escluso potrà fare motivata opposizione al Collegio dei Revisori, in prima istanza, e all'Assemblea, in appello.

ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea
- il Comitato di Gestione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina pure due scrutatori per eventuali operazioni di voto ed un Segretario dell'Assemblea stessa.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire, a cura del Presidente, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è inoltre convocata quando il Comitato di Gestione lo riterrà opportuno, su richiesta di almeno un terzo degli associati, o dalla totalità degli appartenenti ad una categoria del disciplinare, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge.

La convocazione avverrà almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale invio di invito scritto, in forma di lettera semplice, fax o messaggio di posta elettronica ai soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

Deve essere inviato avviso di convocazione dell'Assemblea anche ai Revisori.

L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Art. 13 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e

straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il socio può essere rappresentato in Assemblea, previa presentazione di incarico scritto firmato dal titolare o dal legale rappresentante, da un familiare od affine entro il 2° grado, da un dipendente o da un amministratore. E' ammessa la delega per il voto ad altro socio votante. Ogni socio votante potrà essere portatore di non più di una delega.

Non può essere conferita delega ai componenti il Comitato di Gestione o del Collegio dei Revisori

Art. 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria delibera in merito a:

1. relazione del Presidente sull'attività svolta e su quella programmatica;
2. bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Comitato di Gestione;
3. indirizzi guida per la gestione dell'Associazione;
4. nomina del Presidente;
5. nomina dei membri del Comitato di Gestione;
6. nomina del Presidente del Collegio dei Revisori;
7. nomina dei membri del Collegio dei Revisori;
8. approva il regolamento con gli standard minimi di qualità;
9. regolamenti interni predisposti dal Comitato di Gestione;
10. fissazione delle quote sociali annuali e di ammissione e contributi;
11. qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria.

La nomina del Presidente dell'Associazione potrà essere demandata al Comitato di Gestione.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito a:

1. modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto
 2. scioglimento dell'Associazione
 3. nomina dei liquidatori e loro poteri
 4. indicazione del soggetto cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento dell'Associazione
 5. su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto
- Delle Assemblee è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa. Il Comitato di Gestione adotterà ogni più opportuna iniziativa per fornire notizia a tutti i soci delle decisioni assunte dagli organi sociali

Art. 15 - Validità Assembleare

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta dal Comitato di Gestione con maggioranza di due terzi dei membri ovvero da un quarto dei soci aventi diritto al voto o dalla totalità degli appartenenti ad una categoria del disciplinare. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione indicando l'ordine dei giorni proposto. In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le deliberazioni sono validamente assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Comitato di Gestione non hanno diritto di voto.

Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta; l'elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

Art. 16 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da non più di dieci membri eletti dall'Assemblea.

Il comitato di Gestione ha facoltà di nominare un Comitato Scientifico composto da personalità di comprovata esperienza e notorietà nell'ambito dei settori di attività dell'Associazione.

Gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Al suo interno il Comitato di Gestione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Comitato di Gestione hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 17 - Composizione del Comitato di Gestione

Nel comitato di Gestione dell'Associazione dovrà essere garantita la rappresentanza delle categorie degli aderenti alla Strada. Le categorie censite sono le seguenti:

- a) Aziende agrituristiche-Bed&Breakfast-rifugi e malghe;
- b) Esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, imprese turistico-ricettive
- c) Aziende agricole, cooperative, consorzi ed eventuali loro associati del settore frutticolo e zootecnico;
- d) Aziende artigianali e commerciali specializzate in produzioni agroalimentari tipiche e/o tradizionali;
- e) Imprese artigiane;
- f) Enti locali, comuni, C.C.I.A.A., A.P.T., Pro Loco;
- g) Enotecche e negozi di prodotti tipici;
- h) Agenzie di viaggio, associazioni culturali, organizzazioni professionali e di categoria, sindacati agricoli;

Nel comitato di Gestione un posto di diritto dovrà essere riservato ad un aderente operante nel territorio della Val di Sole; qualora non risulti eletto tra i rappresentanti delle categorie, il più votato tra gli aderenti della Val di Sole entrerà nel comitato di Gestione al posto dell'ultimo degli eletti.

Gli eletti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Art. 18 - Dimissioni

Se, per qualsiasi ragione, durante l'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, il Comitato di Gestione, alla prima riunione, provvederà alla loro sostituzione, secondo l'elenco dei non eletti in ordine preferenziale ai voti ottenuti in Assemblea. I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Si considera dimissionario dalla carica il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo accertato dal Comitato di Gestione, a tre riunioni consecutive del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 19 - Convocazione Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, comunque almeno una volta ogni quadrimestre, oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque componenti il Comitato stesso. Non è richiesta forma particolare per la convocazione del Comitato di Gestione che può essere fatta anche verbalmente. Il Presidente dovrà comunque accertare che tutti i membri del Consiglio siano stati informati della riunione.

Art. 20 - Compiti del Comitato di Gestione

Sono compiti del Comitato di Gestione:

- a) - attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea dei soci;
- b) - deliberare sulle domande di ammissione dei soci, proporre

all'Assemblea la relativa quota di ammissione, controllando i requisiti dei nuovi associati;

c)-approntare il programma dell'attività sociale;

d)-nominare il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia adempiuto l'Assemblea;

e)-redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;

d)-fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dai soci;

e)-redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

f)-gestire il Disciplinare della "Strada della Mela e dei Sapori della Val di Non e di Sole"

g)-deliberare sull'esclusione degli associati;

h)-deliberare annualmente l'importo della quota associativa da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

i)-deliberare sulla assunzione del personale dipendente, fissandone i compensi;

l)-inviare, con cadenza annuale entro e non oltre il 31 gennaio, al servizio provinciale competente in materia di promozione dell'attività agricola, una relazione sulle attività da svolgere corredata da un elenco degli associati;

m)-comunicare al servizio provinciale competente ogni variazione in merito allo statuto, al disciplinare ed alla composizione degli organi statutari;

n)-trasmettere, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, al Servizio provinciale competente, una relazione amministrativa e finanziaria sulle attività svolte;

I compiti indicati al precedente capoverso hanno natura indicativa e non esaustiva in quanto il Comitato di Gestione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, fatti salvi quelli di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Comitato di Gestione; se assente, è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può dare delega di rappresentanza ad un membro del Comitato di Gestione.

Al Presidente, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato di Gestione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve al più

presto convocare il Comitato di Gestione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 22 - Il Vice presidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori eletto dall'Assemblea anche fra coloro che non sono soci, è composto di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e di due membri supplenti. Questi ultimi subentreranno in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Comitato di Gestione alle quali devono essere invitati.

I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione e redigono una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. I Revisori potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Se rilevano irregolarità amministrative devono comunicarle al Comitato di Gestione per iscritto per i necessari provvedimenti. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio dei Revisori hanno diritto a ricevere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. L'Assemblea può stabilire una indennità annua da corrispondere ai Revisori.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - PATRIMONIO

Art. 24 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 25 - Il Bilancio

Il Comitato di Gestione redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'anno sociale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere depositati, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, presso la sede sociale, a disposizione dei soci, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere

distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge.

Art. 26 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) disponibilità finanziarie costituite con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) premi e riconoscimenti conseguiti nell'attività.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative;
- 2) dagli eventuali contributi ed elargizioni fatte da soci e da terzi;
- 3) dai contributi di enti ed associazioni;
- 4) dai proventi derivanti dalle eventuali attività organizzate dall'Associazione;
- 5) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 27 - Libri sociali

L'Associazione tiene il libro degli Associati, il libro dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Associazione potrà inoltre tenere altri libri e registri che il Comitato di Gestione riterrà opportuno istituire.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 - Logo della Strada

La Strada è rappresentata da un logo costituito da un elemento figurativo ed una scritta. Esso potrà essere utilizzato con o senza scritta. La figura è costituita da una mela rossa con picciolo e foglia verde rivolta a sinistra, suddivisa sul terzo superiore destro dalla stilizzazione di una strada serpeggiante che si rimpicciolisce nella direzione del picciolo. La mela è collocata su un piatto stilizzato rappresentato da un semiovale grigio. La scritta è bicolore grigio e rosso, rispettivamente uguali ai colori del piatto e della mela: la parola "strada...e dei sapori" in grigio e la parola "mela" in rosso, le parole riguardanti l'indicazione geografica in rosso o in grigio. Il fondo del logo può essere bianco o nero. La scritta può essere riportata sotto la figura oppure alla sua destra.

L'utilizzo del logo è concesso agli aderenti e servirà a contrassegnare tutte le attività di gestione, valorizzazione e promozione della Strada, come definito dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con l'approvazione, sia in

prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quinti dei soci presenti in proprio o per delega. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci, per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno i tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra essi e l'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui non si provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale di Trento. La sede dell'arbitrato sarà fissata presso il domicilio di uno dei tre arbitri.

Gli arbitri dovranno decidere entro centottanta giorni dall'accettazione della nomina, salvo eventuali proroghe. Gli arbitri decideranno in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni degli arbitri vincoleranno le parti.

Gli arbitri determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse dagli appartenenti al Comitato di Gestione, liquidatori e Revisori dei Conti, ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 31 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni da elaborare a cura del Comitato di Gestione ed approvare dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 32 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto

si fa rinvio alle norme di legge associazione, società ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano nonché alla L.P. 19 dicembre 2001, n. 10 e successive modifiche.